

## INTERESSE PUBBLICO ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE E ASSENZA DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI NEL CONCORDATO COATTIVO AMMINISTRATIVO

di Roberto Ranucci (\*)

*Abstract:* Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa costituisce una ipotesi tipica di chiusura della procedura concorsuale. L'istituto è rimasto inutilizzato sin dalla sua introduzione; tuttavia, incomincia ad avere applicazione nel settore bancario e assicurativo, dimostrando di poter rappresentare una effettiva opportunità di efficientamento delle attività di definizione della procedura concorsuale. L'autore analizza la disciplina del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza limitatamente alle valutazioni compiute dall'autorità di vigilanza e giudiziaria, cercando di individuare, in assenza di riferimenti da parte del legislatore, i criteri che devono orientare le autorità nell'autorizzare e omologare il concordato. Il tema è di non secondaria importanza poiché nel concordato nella liquidazione coatta amministrativa i creditori non hanno diritto di voto e, dunque, la valutazione della proposta concordataria è rimessa all'autorità giudiziaria, su parere dell'autorità di vigilanza.

*Composition in the “liquidazione coatta amministrativa” constitutes a typical hypothesis of closure of the insolvency procedure. The institute has remained unused since its introduction; however, it is starting to be applied in the banking and insurance sector, demonstrating that it can represent an effective opportunity for streamlining the activities in defining the insolvency procedure. The author analyzes the regulation of the insolvency code limited to the assessments carried out by the supervisory and judicial authorities, trying to identify, in the absence of references by the legislator, the criteria that must guide the authorities in authorizing and approving the composition. The issue is of no secondary importance since in the composition in the “liquidazione coatta amministrativa” the creditors do not have the right to vote and, therefore, the evaluation of the composition proposal is left to the judicial authority, following the opinion of the supervisory authority.*

**Sommario:** 1. *Il concordato coattivo amministrativo e l'ampliamento delle fattispecie di concordati coattivi nel codice della crisi.* – 2. *La finalità della l.c.a.: l'estinzione dell'imprenditore.* – 3. *La finalità del concordato nella l.c.a.: la conservazione dell'impresa.* – 4. *Il contenuto della proposta di concordato nella l.c.a.* – 5. *L'autorizzazione dell'autorità amministrativa a presentare il concordato.* – 6. *Segue: e l'approvazione del tribunale.* – 7. *Conclusioni: la compatibilità tra la finalità estintiva della l.c.a. e finalità conservativa del concordato.*

### 1. *Il concordato coattivo amministrativo e l'ampliamento delle fattispecie di concordati coattivi nel codice della crisi*

Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa costituisce, al pari della ripartizione finale dell'attivo, una ipotesi tipica di chiusura della procedura concorsuale (1).

L'istituto è rimasto inutilizzato sin dalla sua introduzione (2), tuttavia, incomincia ad avere applicazione nel settore bancario e assicurativo (3), dimostrando di poter rappresentare una effettiva opportunità di efficientamento delle

---

(\*) R. Ranucci è professore associato di Diritto commerciale presso l'Università delle camere di commercio “Universitas Mercatorum”.

(1) G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, Giappichelli, 2022, 2ª ed., 461: “Non c'è spazio per l'operatività nella l.c.a. delle altre cause di chiusura previste nella liquidazione giudiziale, perché sarebbero incompatibili con la struttura del procedimento (si pensi alla mancanza di domande di ammissione, atteso che nella l.c.a. lo stato passivo è formato in via officiosa dal commissario liquidatore) o con la finalità della procedura (si pensi all'integrale soddisfazione dei creditori all'insufficienza dell'attivo, atteso che la l.c.a. ha la funzione primaria di eliminare l'impresa dal mercato, non di soddisfare i creditori e, quindi, l'esigenza della procedura potrebbe persistere pur dopo che i creditori siano stati soddisfatti o che si accerti l'assenza di prospettive di soddisfacimento)”; A. Bonsignori, *Della liquidazione coatta amministrativa*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. del Foro italiano, 1974, 307: “L'ideologia spiccatamente tanatologica, nei confronti delle imprese insolventi, che ispirò i redattori della maggior parte delle leggi sulla liquidazione coatta amministrativa, in un primo momento storico impedì che fra i modi di chiusura del procedimento fosse inserito, oltre al riparto, anche il concordato, fatta eccezione per gli istituti di credito”. Peraltro, e a ben vedere, il riparto finale dell'attivo è l'unica causa di chiusura della procedura, poiché l'approvazione del concordato, da parte del tribunale, non determina il venire meno degli organi della procedura – commissario liquidatore e comitato di sorveglianza – che sopravvivono al concordato, in quanto ne sorvegliano l'esecuzione (art. 314, c. 6, c.c.i.i.). Pertanto, la chiusura della l.c.a. è formalmente successiva all'apertura del concordato e anche all'esecuzione dello stesso, cfr. A. Bonsignori, *Processi concorsuali minori. Concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, e amministrazione straordinaria*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. XXIII, Padova, Cedam, 1997, 643: “finché resta in carica un qualche organo, nominato dall'autorità amministrativa a spiegare le sue funzioni, il procedimento stesso prosegue”.

(2) L'origine della figura risale al dissesto della Banca Italiana di Sconto del 1921: dopo il tentativo naufragato di risolvere la crisi mediante un piano concordatario con la nascita di una nuova banca commerciale, venne emanato un provvedimento (r.d.l. 2 febbraio 1922, n. 27) che introdusse per gli istituti di credito con un capitale non inferiore a 5 milioni il concordato coattivo, presentato dai soli commissari e non sottoposto all'approvazione dei creditori, fatto salvo il loro diritto di opposizione (con ricorso motivato al tribunale).

attività di definizione della procedura concorsuale (4). Del resto, il c.d. *bail in* – che, nell’ambito della procedura di risoluzione per fronteggiare le crisi bancarie è uno degli strumenti a disposizione delle autorità – è diretto proprio a garantire la continuità dell’attività e l’*accordo* (cioè il sacrificio di azionisti e/o creditori della banca) è imposto dall’autorità di risoluzione, tanto che autorevole autore ha concluso che “il *bail-in* integra una particolare ipotesi di concordato preventivo coatto con continuità aziendale” (5).

Pertanto, l’analisi della disciplina contenuta nel codice – qui limitata alle valutazioni compiute dall’autorità di vigilanza e giudiziaria – si pone di attualità, anche in considerazione della circostanza che la disciplina del concordato per l’attività bancaria e assicurativa, seppure contenuta nelle rispettive normative di settore, presenta molti profili in comune con la disciplina contenuta nel codice della crisi (6). D’altro canto, l’inserimento della disciplina della l.c.a. nell’originaria legge fallimentare è stato il frutto di un processo di unificazione di discipline già presenti nell’ordinamento che, tuttavia, si è fermato ad un “livello intermedio”, permanendo, accanto alla disciplina *comune*, le discipline di settore (7).

La disciplina del concordato nella l.c.a. presenta diversi punti di affinità con il concordato nella liquidazione giudiziale. Infatti, il contenuto della proposta e l’effetto dell’eventuale omologazione sono gli stessi; dall’altro lato, a differenza del concordato nella liquidazione giudiziale, nonché del concordato preventivo, nel concordato nella l.c.a., la presentazione della proposta è autorizzata dall’autorità che vigila sulla liquidazione (art. 314, c. 1, c.c.i.i.) e l’approvazione della proposta è rimessa al tribunale – *sentito il parere dell’autorità che vigila sulla liquidazione* (art. 314, c. 4, c.c.i.i.) – mentre ai creditori – i quali in ogni caso devono essere messi a conoscenza della proposta (8) – è concesso esclusivamente un potere di opposizione prima dell’approvazione (art. 314, c. 3, c.c.i.i.) (9), sulla quale il tribunale è chiamato a pronunciarsi in sede di decisione sulla proposta di concordato (10).

La mancanza di un diritto di voto in capo ai creditori comporta che il concordato nella l.c.a. sia sussumibile nel *genus* dei concordati coattivi (11).

Con la legge bancaria del 1936 (artt. 83 e 84 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375) il concordato coattivo trovò ingresso nella liquidazione coatta amministrativa delle banche: i commissari liquidatori, in modo esclusivo, potevano proporre un concordato sul quale decideva il tribunale, tenuto conto delle opposizioni dei creditori e degli interessati e del parere preventivo espresso dall’ispettorato della Banca d’Italia, preso nell’interesse della massa dei creditori e nell’interesse generale della tutela del credito (art. 84, c. 4, legge bancaria abr.).

(3) Il concordato nella l.c.a. è disciplinato dagli artt. 93 e 94 Tub e dagli artt. 262 e 263 del codice delle assicurazioni.

(4) S. Bonfatti, *La procedura di liquidazione coatta amministrativa nel fallimento e nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, Pisa, Pacini, 2021, 160, il quale riferisce della proposta di concordato di liquidazione depositata in data 11 giugno 2018 dalla procedura di l.c.a. della ex Banca MB s.p.a. e omologata da Trib. Milano 12 settembre 2018, in *Banca, borsa ecc.*, 2020, 430; con riferimento al settore assicurativo, v. Progress Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. pendente presso il Tribunale di Palermo.

(5) Così G. Presti, *Il bail-in*, in *Banca impr. società*, 2015, 348.

(6) S. Bonfatti, *op. cit.*, 160.

(7) U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, Napoli, Jovene, 1973, 2 ss., il quale rilevava come l’unificazione fosse ad un “livello intermedio”.

(8) La proposta di concordato, con il parere del commissario liquidatore, deve essere depositata nella cancelleria del tribunale competente, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi allo stato passivo mediante posta elettronica certificata (e in mancanza mediante deposito in cancelleria). La proposta deve, inoltre, essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese, e da queste altre forme di pubblicità decorre il termine per la presentazione delle opposizioni *da parte di qualsiasi altro interessato*. Questo tipo di pubblicità rappresenta, nella sostanza, una *forma di sollecitazione ad esprimersi*.

(9) L’opposizione non è assimilabile al voto contrario alla proposta, né di converso la sua mancanza equivale al voto favorevole, né ancora rappresenta una vera e propria domanda giudiziale costituendo una semplice dichiarazione, rivolta anche senza assistenza di un procuratore legale al giudice, contenente un dissenso motivato all’approvazione della proposta, in tal senso, A. Maffei Alberti, *Commentario breve alla legge fallimentare (e alla legge sull’amministrazione straordinaria)*, Padova, Cedam, 2000, 817; v. anche Cass. 1 aprile 2011, n. 7569: “nel concordato della liquidazione coatta amministrativa, ispirato a finalità di interesse pubblicistico, manca una fase di votazione, la tutela dei creditori si attua mediante il solo strumento dell’opposizione ed è la stessa autorità amministrativa a valutare in via preventiva la convenienza della proposta”.

(10) La relazione al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza all’art. 314 afferma che “viene mantenuta la forma semplificata del procedimento, che non prevede la sottoposizione al voto da parte dei creditori, bensì che i creditori e ogni altro interessato possano opporsi e che il tribunale tenga conto di tali opposizioni nel decidere sulla proposta”. Il tribunale, dunque, approva il concordato e se vi sono opposizioni le confuta, oppure lo respinge indipendentemente dalle opposizioni e, se proposte, eventualmente le accoglie. Il provvedimento – sentenza resa in camera di consiglio – è reclamabile con ricorso alla corte d’appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto, che decide in camera di consiglio. Il presidente della corte, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa, con decreto, l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito, di cui commissario deve dare immediata notizia agli altri creditori. All’udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti (indipendentemente da chi sia il ricorrente, il commissario straordinario deve sempre partecipare al giudizio di impugnazione. Va viceversa esclusa la legittimazione passiva del ministero, considerato che la rappresentanza esterna dell’autorità di vigilanza spetta al commissario), assunte anche d’ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. Il decreto emesso dalla corte d’appello può poi essere impugnato in Cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

(11) Ciò determina ulteriormente che il concordato coattivo amministrativo ha natura pubblicistica e non contrattuale, cfr. A. Bonsignorini, *Della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 329 ss.; M.C. Giorgetti, *La liquidazione coatta amministrativa*, in A. Jorio, B. Sassani, *Trattato delle procedure concorsuali*, vol. IV, Milano, Giuffrè, 2017, 446 ss.; Cass. 7 ottobre 2006, n. 23275, in *Banca, borsa ecc.*, 2008, II, 129; G. Bavetta, *La liquidazione coatta amministrativa*, Milano, Giuffrè, 1974, 277; F. Del Vecchio, *La liquidazione coatta amministrativa. In generale, delle assicurazioni e delle banche*, Milano, Giuffrè, 1998, 319; P. Lascaro, *Il concordato nelle procedure*

Infatti, sono concordati c.d. *coattivi* quelle fattispecie di concordato che si caratterizzano per la mancanza, nell'approvazione, della deliberazione dei creditori. Diversamente, e di norma, nelle forme concordate di soluzione della crisi, la composizione avviene mediante la ridefinizione degli interessi delle parti e reciproche obbligazioni/concessioni: i creditori consentono alla liberazione del debitore e quest'ultimo (*rectius* il proponente) si obbliga a far conseguire ai creditori il miglior risultato possibile (12). Pertanto, la decisione sulla regolazione del *conflitto* (13) è rimessa ai creditori, che si esprimono mediante l'esercizio del diritto di voto.

Invero, tale affermazione – e con essa la netta distinzione tra concordati “volontari” e “coattivi” – è ridimensionata dall'introduzione – con il d.lgs. n. 83/2022 – della “ristrutturazione trasversale” nel concordato in continuità aziendale, che ne ha messo in discussione la stessa natura negoziale (14). Infatti, gli artt. 109, c. 5, e 112, c. 2, lett. d), c.c.i.i., nel disciplinare la votazione del concordato in continuità aziendale, hanno affiancato al principio di maggioranza il principio di minoranza, tale per cui, ai fini dell'omologazione, è sufficiente il voto favorevole di una sola classe o comunque di una minoranza di classi (15); con la conseguenza che “il voto dei singoli creditori ed il voto delle classi non sono più funzionali all'approvazione o meno della proposta, ma svolgono la diversa funzione di consentire l'esercizio o meno del diritto di veto dei creditori rispetto all'omologazione” (16).

Originariamente, l'unica ipotesi di concordato coattivo era proprio quella nella l.c.a. che poi fu esteso all'amministrazione straordinaria (c.d. concordato straordinario) (17), disciplinato dall'art. 78 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (18).

Nel corso del tempo le fattispecie di concordato coattivo si sono *allontanate dalla grande impresa*: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato semplificato sono procedure concorsuali “comuni” nelle quali non è rinvenibile un interesse pubblico specifico, se non quello della soluzione della crisi o dell'insolvenza.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato introdotto nel nostro ordinamento – con il nome di piano del consumatore – con la l. 27 gennaio 2012, n. 3, in tema di sovraindebitamento (19). In tale procedura, attualmente disciplinata dagli artt. 67 ss. c.c.i.i., la volontà dei creditori è surrogata dalla valutazione positiva da parte dell'autorità giudiziaria della fattibilità della proposta e della meritevolezza del debitore in relazione alle cause del sovraindebitamento (art. 70 c.c.i.i., già art. 12-*bis* l. 27 gennaio 2012, n. 3). Si tratterebbe di una particolare forma di concordato coattivo (20), giustificata dall'“interesse, di ordine pubblico economico, alla definizione ragionevole della situazione di sovraindebitamento di coloro che non svolgono un'attività economica” (21), consentendo il c.d. *fresh start*. Si afferma, infatti, che le norme mettono a disposizione di tale soggetto una strada di maggiore favore, caratterizzata, per un verso, dall'essere slegata da un eventuale assenso del ceto creditorio e, per altro verso, dall'essere assoggettata, per il tramite della sua omologazione, alla vigilanza da parte del giudice, mentre la scelta legislativa di

*concorsuali amministrative*, Padova, Cedam, 2000, 1. Anche per la soluzione concordataria il paradigma è quello bancario e non a caso la natura coatta, ovvero la mancanza del voto dei creditori, fu introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta con il r.d. 2 febbraio 1922, n. 27, per agevolare il concordato preventivo della Banca Italiana di Sconto, anche se trova la sua radice nel concordato fallimentare, ove le regole concernenti il voto sono, pur sempre, concepite per favorire la soluzione concordataria, come si legge proprio nel provvedimento di omologa di quella procedura, Trib. Roma 6 maggio 1922, in *Riv. dir. comm.*, 1922, II, 272.

(12) M. Fabiani, *Fallimento e concordato preventivo*, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), *op. cit.*, vol. II, 51.

(13) Il concordato preventivo è il “luogo” nel quale viene composto un conflitto tra debitore e creditori; sul punto si permetta di rinviare a R. Ranucci, *I coobbligati nel concordato preventivo*, Napoli, 111; peraltro l'accordo è tra proponente e creditori, non sempre tra debitore e creditori, potendo uno o più creditori presentare un'offerta concorrente, ai sensi dell'art. 163 l. fall.; N. Abriani, *Sulla legittimazione alla presentazione della proposta concorrente di concordato preventivo*, in <www.dirittodellacrisi.it>, 14 giugno 2021; Id., *Proposte concorrenti, operazioni straordinarie e dovere della società di adempiere agli obblighi concordatari*, in *Giust. civ.*, 2016, 365; Id., *Proposte e domande concorrenti nel diritto societario della crisi*, in *Riv. dir. impresa*, 2017, 269; S. Ambrosini, *Il nuovo concordato preventivo alla luce della “miniriforma” del 2015*, in *Dir. fallim.*, 2015, I, 374; G. D'Attorre, *Le proposte di concordato preventivo concorrenti*, in *Fallimento*, 2015, 1163.

(14) G. D'Attorre, *Dal principio di maggioranza al principio di minoranza*, in *Fallimento*, 2023, 309: “Se il voto dei creditori non è più espressione della volontà generale, cui contribuiscono le volontà dei singoli creditori e delle singole classi, e se non rappresenta più approvazione della proposta, la natura negoziale del concordato in continuità aziendale viene messa in discussione”.

(15) G. D'Attorre, *Dal principio di maggioranza al principio di minoranza*, cit.; Id., *Classi “interessate” e classi “maltrattate” nella ristrutturazione trasversale*, in <www.dirittodellacrisi.it>, 24 maggio 2023; v. anche M. Fabiani, *Il diritto diseguale nella concorsualità concordataria postmoderna*, in *Fallimento*, 2022, 1487.

(16) G. D'Attorre, *Dal principio di maggioranza al principio di minoranza*, cit., 309.

(17) Sul tema, F. Fimmanò, *Il concordato straordinario*, in *Giur. comm.*, 2008, I, 968.

(18) Il quale richiama espressamente l'art. 214 l. fall., ora l'art. 314 c.c.i.i., se si ritiene mobile il rinvio, in ragione dell'art. 36 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nella parte in cui fa rinvio alle norme della liquidazione coatta amministrativa, e dell'art. 294 c.c.i.i.: “I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento”.

(19) Sul tema, da ultimo, M.P. Gasperini, *I termini processuali nel codice della crisi, tra semplificazione e ragionevole durata delle procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2023, 5.

(20) F. Di Marzio, *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento*, in <www.ilfallimentarista.it>, 21 dicembre 2012.

(21) F. Di Marzio, *op. cit.*; v. anche N. Rondinone, *Il presupposto soggettivo delle procedure di sovraindebitamento*, in F. Fimmanò, G. D'Attorre (a cura di), *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, Napoli, Giapeto, 2017, 44.

prescindere dal consenso dei creditori trova la sua giustificazione in considerazione del fatto che è indubbiamente molto elevata la probabilità di totale disinteresse, da parte del ceto creditorio, della posizione del consumatore (22).

Ancora, con l'art. 18 del d.l. 24 agosto 2021, n. 118, ora confluito nel c.c.i.i., art. 25-*sexies*, il legislatore ha introdotto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (23). In tale ipotesi, il tribunale omologa il concordato, *verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione*, quando rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore (art. 25-*sexies*, c. 5, c.c.i.i.) (24). L'approvazione della proposta concordataria è rimessa esclusivamente alla valutazione dell'autorità giudiziaria, senza l'intervento dei creditori. Pertanto, la soppressione del voto trasforma lo strumento in un concordato coattivo, al quale il creditore si può opporre soltanto se sia violata una previsione di legge, ma non per ragioni non legalmente predeterminate (25). Tale figura di concordato palesa una finalità premiale, consentendo all'imprenditore che non sia riuscito a risolvere la crisi mediante la procedura di composizione negoziata, di accedere al concordato c.d. liquidatorio senza i vincoli stabiliti dall'art. 84, c. 4, c.c.i.i.

Nel disciplinare le figure di concordato coattivo, il legislatore indica espressamente i criteri ai quali l'autorità – sia essa giudiziaria e/o amministrativa – si deve attenere ai fini dell'omologa. Nella stessa amministrazione straordinaria, l'art. 78 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, individua due parametri di riferimento nella valutazione della proposta: *convenienza e compatibilità con il fine conservativo della procedura* (26).

Diversamente, nella l.c.a. il legislatore non individua criteri per la valutazione della proposta, da parte dell'autorità amministrativa e giudiziaria, che pertanto dovranno essere individuati sulla base degli interessi sottesi e della finalità della procedura (27).

## 2. La finalità della l.c.a.: l'estinzione dell'imprenditore

È unanimemente riconosciuto che la l.c.a. ha finalità estintiva dell'imprenditore in crisi di liquidità ovvero di *legalità* (28), mentre il soddisfacimento paritario dei creditori costituisce la via attraverso la quale l'obiettivo estintivo viene raggiunto (29).

(22) F. Di Marzio, *op. cit.*

(23) Tale tipologia di concordato coattivo si presenta come una misura alternativa rispetto alla liquidazione giudiziale e premiale rispetto al concordato liquidatorio; infatti, la procedura riformata nel codice della crisi ha palesato un forte disfavore nei confronti del concordato liquidatorio rispetto al concordato con continuità aziendale.

(24) Si noti come a tale tipologia di procedura l'imprenditore non possa autonomamente ricorrere, in quanto l'instaurazione viene subordinata all'accesso alla composizione negoziata. In particolare, la presentazione del ricorso è sottoposta alla duplice condizione: i) dell'attestazione cristallizzata nella relazione dell'esperto il quale rappresenti che le trattative si siano svolte, tra le parti (debitore e creditori), secondo buona fede e correttezza; ii) dell'impossibilità per il debitore di poter utilizzare uno degli strumenti previsti dall'art. 23, cc. 1 (contratto, convenzione di moratoria, accordo con i creditori) e 2, lett. b) (accordo di ristrutturazione), c.c.i.i. finalizzati al risanamento e/o al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario-patrimoniale in cui versava; cfr. G. Bozza, *Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 147 del 2021*, in <www.dirittodellacrisi.it>, 9 novembre 2021, secondo il quale “il concordato semplificato è costruito dalla legge come la procedura cui il debitore ricorre dopo il fallimento delle trattative della negoziazione, per cercare un regolamento extra fallimentare del dissesto secondo il modello classico della cessione dei beni, in cui manca qualsiasi interesse alla continuità dell'impresa da parte sua o di terzi”.

(25) L. Boggio, *Convenienza, rischio di default, voto e concordato “coattivo”: il futuro è ora?*, in *Fallimento*, 2022, 719; sulla natura del concordato semplificato, v. G. D'Attorre, *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*, ivi, 2021, 1603 ss.; M. Spiotta, *Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*, in M. Irrera, S.A. Cerrato (diretto da), *La crisi d'impresa e le nuove misure di risanamento. D.l. 118/2021 conv. in l. 147/2021*, Bologna, Zanichelli, 2022, 412.

(26) Nell'amministrazione straordinaria l'interesse prevalente è quello del risanamento dell'impresa e della sua continuità, con la proposizione degli interessi dei creditori (v. art. 55 d.lgs. n. 270/1999, a proposito di quali interessi vadano considerati ai fini della predisposizione del programma; cfr. M. Fabiani, *I contratti pendenti nell'amministrazione straordinaria alla luce del codice della crisi*, in *Giur. comm.*, 2022, I, 790), pertanto, il concordato è diretto alla conservazione dell'impresa a beneficio dell'economia in generale, cfr. F. Fimmanò, *op. cit.*, 973: il concordato “straordinario” «risponde ad un interesse pubblico specifico e non generico del tutto peculiare nel panorama delle procedure concorsuali. Un concordato diretto cioè alla conservazione dell'impresa a beneficio dell'economia in generale, e non alla liquidazione e come tale diverso da quello coattivo nella l.c.a. (anche nelle versioni speciali dettate per imprese bancarie e assicurative); e da attuare anche a costo di qualche sacrificio per il ceto creditorio (ulteriore a quello derivante dalla concorsualità) a vantaggio di altri *stakeholders*, e come tale diverso da quello fallimentare. Si persegue insomma un interesse che nasce come privato, cioè dell'impresa, e che viene nobilitato dall'autorità amministrativa “in quanto il suo soddisfacimento consente di perseguire contemporaneamente anche un interesse pubblico” (F. Tomasso, *Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa tra interessi privati ed interesse pubblico*, nota a Trib. Varese, 4 aprile 2006, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, 448 s.)».

(27) U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 67, il quale evidenzia come, a differenza di quanto previsto per la disciplina del concordato delle imprese bancarie, “la disciplina del concordato della legge fallimentare [...] non precisa né i motivi che possono portare a negare o concedere l'autorizzazione, né l'oggetto del parere che l'autorità amministrativa deve rendere al tribunale”; P. Morara, *Aspetti del concordato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa*, in *Fallimento*, 2002, 97.

(28) G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 445: “La finalità primaria della l.c.a. è quella di eliminare dal mercato le imprese che presentino patologie rilevanti, rappresentate dall'insolvenza o da gravi irregolarità di gestione”; v. anche U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 59 s.; A. Candian, *Liquidazioni coatte amministrative*, Milano, Giuffrè, 1940, 57; U. Azzolina, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, vol. III, Torino, Utet, 1961, 2<sup>a</sup> ed., 1716 s.; A. Castagnola,

Infatti, vi sono imprese ovvero categorie di imprese che per dimensione ovvero natura dell'attività svolta, varietà e molteplicità degli interessi coinvolti rivestono un notevole interesse per l'economia nazionale. Tali imprese sono normalmente assoggettate a forme di controllo e intervento della pubblica amministrazione che possono giungere sino alla cessazione coattiva, quando l'impresa non sia più in grado di proseguire la propria attività o comunque appaia opportuna la sua eliminazione dal mercato. Non emerge sempre un interesse pubblico specifico nascente da esigenze del sistema e dell'economia, ma un interesse pubblico generico derivante eminentemente dal tipo di attività di impresa svolta. In altri termini, il legislatore si preoccupa di evitare che determinate attività economiche a rischio sistemico provochino danni da propagazione e le assoggetta ad un controllo invasivo, fino ad imporne la cessazione coattiva per ragioni socio-economiche generali. Quindi, la l.c.a. è espressione anche del potere statale (ovvero sovranazionale) di governo di alcuni settori del mercato.

La l.c.a. può essere disposta per crisi di carattere comportamentale, qualificabili come crisi di legalità, ossia violazione di norme di legge, di disposizioni regolamentari, di principi statutari, e crisi di gestione, ossia di non conformità dell'attività esercitata all'interesse generale sotteso alla stessa (30), quindi a prescindere dalla insolvenza (crisi di solvibilità), che non assume alcun rilievo (31); seppure, nella prassi, la crisi di solvibilità costituisca la principale causa di apertura della procedura. Nelle normative di settore, poi, la crisi di solvibilità, che nella disciplina comune viene declinata nell'insolvenza, è variamente definita. Sul punto, l'art. 80, c. 1, Tub prevede l'apertura della l.c.a. anche quando la banca è in dissesto o a rischio dissesto. Ai sensi dell'art. 17, c. 2, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, la banca è in dissesto o a rischio dissesto quando, tra l'altro, le irregolarità e le violazioni, per la loro gravità, porterebbero alla *revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività* (lett. a) ovvero a *perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo del patrimonio* (lett. b). Tale locuzione non appare riconducibile all'insolvenza – che esprime una situazione irreversibile – e testimonia l'esigenza di anticipare la risposta ordinamentale ad un momento precedente rispetto all'insolvenza, appunto, in ragione della rilevanza sistemica dell'attività svolta.

La legge delega (32) aveva indicato di ricondurre la crisi di solvibilità all'interno della disciplina comune, “circoscrivendo detto istituto [della liquidazione coatta amministrativa, *n.d.r.*] alle ipotesi in cui la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione” (33). Diversamente, il legislatore delegato ha confermato, in linea con quanto stabilito già nella legge fallimentare, che, salvo espressa deroga di legge, le imprese soggette a l.c.a. non sono soggette a liquidazione giudiziale (art. 295 c.c.i.i.): in tal modo la procedura regola anche i casi di crisi di carattere economico-finanziario-patrimoniale (34).

### 3. La finalità del concordato nella l.c.a.: la conservazione dell'impresa

Il concordato nella l.c.a. (35) si pone, al pari del concordato nella liquidazione giudiziale, in senso antitetico rispetto alla procedura cui accede, poiché è diretto a salvaguardare la conservazione del valore dell'azienda e la sua circolazione (36). D'altronde, l'azienda si pone come strumento (mezzo) per l'esercizio dell'impresa (fine), dunque

*La nuova riforma delle procedure concorsuali: una prima lettura*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 172; *contra*, A. Bonsignori, *Della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 320.

(29) U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 45, il quale rilevava come se il legislatore attribuisce al liquidatore “il potere di procedere alla cancellazione della società, vale a dire di compiere quello che il legislatore considera l'atto conclusivo della fattispecie estintiva della personalità giuridica, l'attività liquidativa del patrimonio finisce con l'apparire strumentale non allo scopo di soddisfare i creditori, ma dall'altro, più avanzato, di definire i rapporti facenti capo alla persona giuridica, in vista della sua estinzione”; A. Castiello D'Antonio, G. Falcone, *Le liquidazioni coatte amministrative*, in F. Vassalli, F.P. Luiso, E. Gabrielli (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, vol. IV, Torino, Giappichelli, 2014, 620; L. Iacone, *Soggetti e controllo pubblico nella liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative*, in L. Ghia, C. Piccinini, F. Severini (diretto da), *Trattato delle procedure concorsuali. L'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa*, vol. V, Torino, Utet, 2011, 579.

(30) S. Bonfatti, *op. cit.*, 13.

(31) Relazione illustrativa al codice della crisi, art. 293.

(32) Art. 15 l. n. 155/2017; per una disamina sul tema, v. F. Tomasso, *La liquidazione coatta amministrativa tra prospettive di sostanziale abrogazione e criticità odierne*, in *Fallimento*, 2016, 1113.

(33) Cfr. relazione illustrativa al codice della crisi, 18.

(34) G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 447; S. Bonfatti, *La procedura di liquidazione coatta amministrativa nel fallimento e nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., 12 s. La regola, quindi, è l'esclusività della l.c.a., mentre l'eccezione è la possibilità che l'impresa sia soggetta, in alternativa, sia alla l.c.a. che alla liquidazione giudiziale, come avviene per le cooperative.

(35) Sulla storia del concordato coattivo amministrativo, v. F. Tomasso, *Il concordato nella l.c.a. dopo le riforme della legge fallimentare e la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.*, in *Giur. comm.*, 2007, 1186.

(36) S. Bonfatti, *op. cit.*, 159; A. Bonsignori, *Della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 320: “l'importanza dell'impresa per la pubblica economia, che già si manifesta con la sorveglianza della p.a., è facilitata rispetto ad ogni altra impresa non soggetta a liquidazione coatta”. L'A. ben prima delle novelle degli ultimi quindici anni, si opponeva alla ravvisata finalità estintiva della procedura, evidenziando che il legislatore aveva inteso dare preferenza alla sopravvivenza dell'impresa, prevedendo un concordato agevolato, per l'assenza della votazione dei creditori. Secondo F. Tomasso, *Concordato nella l.c.a. (e nell'amministrazione straordinaria delle grandi*

l'ipotesi concordataria nella l.c.a. è diretta a consentire che l'impresa ritorni o continui ad operare sul mercato (37), in luogo dell'estinzione; in altri termini, che vi sia continuità aziendale.

In tale senso depone la disciplina positiva dell'istituto.

Un primo elemento è proprio la coattività, che consente di sottrarre agli interessi dei creditori la valutazione dell'opportunità circa l'approvazione del concordato (38) e, dunque, il mantenimento dell'impresa sul mercato. Con il concordato coattivo si mira a tutelare un interesse di natura pubblicistica, consistente nell'impedire che la soluzione concordataria autorizzata dall'autorità amministrativa e approvata dall'autorità giudiziaria – e quindi che sia stata ritenuta, se non rispondente, quantomeno non contraria al pubblico interesse e a quello dei creditori – sia resa praticamente inefficace da un eventuale parere contrario da parte dei creditori medesimi (39).

Ulteriore dato a supporto della tesi è di natura procedurale. L'art. 314, c. 1, c.c.i.i. prevede che *l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di società*. L'art. 240 c.c.i.i. (40), a sua volta, prevede che *i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato*. Pertanto, creditori e terzi, per la presentazione della proposta di concordato, non devono attendere la definitiva formazione dello stato passivo (41), mentre, qualora la domanda provenga dall'imprenditore, trovano applicazione le barriere temporali di cui al c. 1 dell'art. 240 c.c.i.i. (42).

Quindi, il legislatore, in un'ottica di velocizzazione della procedura – al fine di evitare il blocco dell'attività di impresa, con conservazione del valore aziendale – ritiene, a determinate condizioni, che possa essere presentata una domanda di concordato anche se lo stato passivo non è ancora *crystallizzato* (43).

In ultimo, depone, nel senso della finalità conservativa dell'impresa, l'ampliamento dei soggetti legittimati a presentare il concordato compiuto con la riforma del 2006 e confermato nel codice della crisi (44).

#### 4. Il contenuto della proposta di concordato nella l.c.a.

Si è affermato in precedenza come la proposta di concordato, al pari di quanto avviene nel concordato nella liquidazione giudiziale, può provenire dal creditore e da terzi, nonché dal debitore. La disciplina, tuttavia, varia in ragione del proponente, in quanto i creditori e i terzi godono di alcune agevolazioni sia sotto il profilo temporale – di cui si è già scritto *supra* e già presenti nella disciplina previgente – sia in relazione al contenuto della proposta, innovata dal codice della crisi.

*imprese in stato d'insolvenza), conservazione o liquidazione ed interessi dei creditori*, in *Fallimento*, 2008, 900, il legislatore della riforma della legge fallimentare e poi del codice della crisi ha superato la ricostruzione del concordato coattivo quale istituto avente finalità essenzialmente estintiva dell'ente assoggettato a liquidazione coatta. Afferma che il concordato nella l.c.a. ha finalità liquidatoria e, quindi, estintiva, F. Fimmanò, *op. cit.*, 973.

(37) Cass. 18 marzo 2008, n. 7263, in *Fallimento*, 2008, 893, che, come si vedrà nel proseguo, assegna all'autorità amministrativa proprio la valutazione tra conservazione o estinzione dell'impresa.

(38) G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 462; A. Bonsignori, *Della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 320.

(39) Per G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 462, la coattività “trova spiegazione nelle finalità [...] della l.c.a., che non si identificano nella migliore soddisfazione dei creditori, ma nel perseguimento dell'interesse pubblico, che non può essere condizionato o sottoposto al potere di veto dei creditori votanti”; secondo G. Falcone, *Commentario agli artt. 93 e 94*, in R. Costi, F. Vella, *Commentario breve al testo unico bancario*, Padova, Cedam, 2019, 495, seppure con riferimento al concordato in ambito bancario, la *marginalizzazione* della volontà dei creditori è da ravvisare “nella opportunità di impedire che gli stessi possano, con le loro decisioni, impedire la realizzazione di un concordato considerato dalle autorità creditizie opportuno sia nel loro interesse sia nell'interesse generale della tutela del credito” e, da un punto di vista pratico, nella “estrema difficoltà di organizzare una decisione consapevole da parte di un ceto creditorio numerosissimo e disperso come quello che normalmente si ha in queste situazioni”.

(40) Applicabile integralmente, in mancanza di clausole di salvaguardia, in virtù del rinvio operato dall'art. 314 c.c.i.i.

(41) V. Zanichelli, *I concordati giudiziali*, Torino, Utet, 2010, 526; M. Fabiani, *Liquidazione coatta amministrativa*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare. Aggiornamento al d.lgs. 169/2007*, Bologna, Zanichelli, 2008, 61; F. Fimmanò, *op. cit.*; V. Bazzani, S. Bazzani, *La liquidazione coatta amministrativa*, in G. Schiano di Pepe (a cura di), *Il diritto fallimentare riformato*, Padova, Cedam, 2007, 725.

(42) Il codice supera definitivamente l'orientamento che riteneva che la possibilità di anticipare la domanda prima della formazione dell'elenco definitivo, risultasse smentita dalla statuizione contenuta nel c. 2 dello stesso art. 214, laddove individua nei soli creditori ammessi al passivo i destinatari della comunicazione di avvenuto deposito della domanda di concordato: F. Platania, *Della liquidazione coatta amministrativa*, in G. Lo Cascio (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, Milano, Ipsoa, 2008, 1752.

(43) V. Zanichelli, *op. cit.*, 526, ha osservato che il legislatore della riforma ha inteso salvaguardare la vitalità dell'impresa, il che giustifica l'anticipazione della proposta nel concordato fallimentare; la disposizione appare ispirata dalle norme speciali in tema di liquidazione coatta di banche e assicurazioni, visto che l'art. 93 del Tub e l'art. 262 del t.u. delle assicurazioni private prevedono la possibilità di proporre un concordato coattivo in qualsiasi stadio della procedura.

(44) A. Di Iulio, *Il nuovo concordato coattivo*, in L. Ghia, C. Piccininni, F. Severini (diretto da), *op. cit.*, vol. V, 737.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, all'imprenditore in l.c.a. proponente, il legislatore pone aggravii di natura patrimoniale; a tenore dell'art. 240, c. 1, c.c.i.i.: "la proposta [di concordato] del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento". La disposizione è coerente con la disciplina del concordato preventivo liquidatorio e, in particolare, con l'onere, per il debitore proponente, di offrire un *plus* patrimoniale qualificato rispetto all'alternativa liquidatoria (45). La disposizione, dunque, traspone nell'ambito del concordato nella liquidazione giudiziale e, a cascata, in quello nella l.c.a., il disvalore manifestato dal legislatore della riforma per le ipotesi concordate della crisi di tipo meramente liquidatorio, presentate dal debitore e/o da soggetti a lui legati o riconducibili; ciò in quanto il concordato preventivo, come riformato negli anni 2005-2006, era divenuto, più che strumento di superamento della crisi, strumento diretto a ritardare l'accertamento giudiziale dell'insolvenza (46).

La relazione illustrativa si limita ad affermare che la condizione di incremento del valore dell'attivo almeno del dieci per cento, imposta al solo debitore come nel concordato preventivo liquidatorio, è un elemento di novità, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni sulla finalità della disposizione. D'altro canto, come rilevato nella relazione al codice della crisi, *la sopravvivenza del concordato preventivo liquidatorio nel sistema risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore*.

La disposizione, inserita nel contesto della l.c.a., appare non essere allineata rispetto alla finalità del concordato come emergente dalla restante disciplina, ossia di conservazione dell'azienda e, dunque, di continuazione dell'impresa. Infatti, nel concordato con continuità aziendale "comune" non è previsto alcun aggravio patrimoniale, indipendentemente dal soggetto proponente.

Pertanto, delle due l'una. O si ritiene che il concordato nella l.c.a. proposto dall'imprenditore sottoposto a procedura possa avere natura unicamente liquidatoria (47), o – in maniera più coerente con la finalità del concordato – che il legislatore abbia inteso evitare che l'imprenditore già sottoposto a l.c.a. continui l'attività di impresa, salvo che non sia disposto ad un sacrificio patrimoniale "qualificato".

##### 5. L'autorizzazione dell'autorità amministrativa a presentare il concordato

Ricostruiti in questi termini gli aspetti essenziali e rilevanti dell'istituto, occorre comprendere il ruolo e le valutazioni che l'autorità amministrativa e quella giudiziaria sono chiamate a compiere. Del resto, gli interessi di natura pubblicistica devono essere composti, in sede di concordato, con quelli dei creditori, non sempre coincidenti e talora confliggenti. E infatti, la soluzione concordataria non può essere oltremodo caricata di finalità pubblicistiche, in quanto intervengono anche interessi di natura privatistica, primo tra tutti quello dei creditori di vedere soddisfatte le proprie ragioni (48). A tal fine, è stato affermato che all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione è rimessa la valutazione circa la salvaguardia dell'interesse pubblico (49), mentre il tribunale è chiamato a tutelare i diritti dei singoli creditori (50). Sul punto si tornerà in seguito con alcune precisazioni.

L'intervento dell'autorità amministrativa è duplice. Infatti, il c. 1 dell'art. 314 c.c.i.i. attribuisce all'*autorità che vigila sulla liquidazione* un potere autorizzatorio a presentare al tribunale un concordato, mentre, ai sensi del c. 4, la medesima autorità fornisce un parere in sede di approvazione del concordato da parte del tribunale.

(45) Come noto, l'art. 84, c. 4, c.c.i.i. stabilisce che "nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario".

(46) Cfr. R. Santagata, *Concordato preventivo "meramente dilatorio" e nuovo "codice della crisi e dell'insolvenza": verso il tramonto dell'abuso di diritto (o del processo)?*, in *Dir. fallim.*, 2019, 335; S. De Matteis, *L'emersione anticipata della crisi d'impresa. Modelli attuali e prospettive di sviluppo*, Milano, Giuffrè, 2017, 277; M. Fabiani, *Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo con cessione dei beni: la transizione dalla legge fallimentare al codice della crisi*, in *Fallimento*, 2019, 1539: "i concordati con cessione dei beni saranno destinati a divenire marginali se non fosse altro perché impongono – ai fini della loro ammissibilità – una iniezione di risorse esterne".

(47) In tal caso, come affermato da A. Bassi, *Accordi di ristrutturazione e coobbligati del debitore nel codice della crisi*, in A. Jorio, R. Rosapepe (a cura di), *La riforma delle procedure concorsuali. In ricordo di Vincenzo Buonocore*, Milano, Giuffrè, 2021, 126, con riferimento al concordato fallimentare, quasi mai garantisce la sopravvivenza dell'impresa quanto più il salvataggio di un patrimonio.

(48) A. Di Iulio, *op. cit.*, 737.

(49) F. Tomasso, *Il concordato nella l.c.a. dopo le riforme della legge fallimentare e la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.*, cit., 1204 s.: "quest'interesse pubblico si sostanzia però in una nobilitazione di un interesse, comunque, e sempre privato e mai, almeno nell'attuale fase storica, in un salvataggio diretto ad opera dello Stato"; Id., *La riforma del concordato nella l.c.a. e nell'amministrazione straordinaria ad opera del decreto correttivo*, in *Fallimento*, 2008, 113. Secondo autorevole ma risalente dottrina, la valutazione della proposta dovrà tenere in considerazione e rispettare anche gli interessi dei creditori, cfr. U. Belviso, *Il trasferimento dell'azienda bancaria nella liquidazione coatta amministrativa*, in *Banca, borsa ecc.*, 1972, I, 340: "l'autorità amministrativa debba salvaguardare innanzi tutto il suo (pubblico) interesse, sia pure nel rispetto degli interessi dei creditori"; conforme A. Bonsignori, *Della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 314. Si noti come la legge bancaria ora abrogata (l. 7 marzo 1938, n. 141, e l. 7 aprile 1938, n. 636) all'art. 84, c. 3, prevedeva che la Banca d'Italia esprimesse il proprio parere *nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito*.

(50) Cfr. Cass. n. 7263/2008, cit.; A. Di Iulio, *op. cit.*, 738.

La formulazione del comma 1 induce a ritenere che l'autorità amministrativa sia chiamata a fornire la propria autorizzazione senza conoscere il contenuto della proposta che è sottoposta, poi, per l'approvazione al tribunale, sentito nuovamente il parere dell'autorità amministrativa. Pertanto, in mancanza di autorizzazione alla presentazione, la proposta di concordato non può essere legittimamente depositata e il procedimento concordatario non può prendere avvio (51).

Pertanto, se la l.c.a. ha una finalità estintiva mentre il concordato un fine conservativo, l'autorità amministrativa dovrà valutare l'opportunità che l'impresa resti ovvero ritorni sul mercato, in alternativa alla liquidazione già in corso (52); come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione (53), “l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autorità amministrativa)”.

Se tali premesse sono corrette, si può affermare che, in caso di crisi di solvibilità, l'autorità amministrativa dovrebbe fornire (quasi) sempre parere positivo quando astrattamente la conservazione dell'azienda e, dunque, la continuazione dell'impresa sia idonea a superare la crisi e a riportare l'impresa in equilibrio economico-finanziario e, dunque, evitare il *danno da propagazione* che la l.c.a. è diretta proprio a neutralizzare mediante l'estinzione.

Più articolate sono le considerazioni in caso di crisi di legalità ovvero di gestione. Infatti, in tali ipotesi la crisi deriva dalle modalità con cui l'attività di impresa è svolta ovvero, nel caso di crisi di gestione, è proprio lo svolgimento dell'attività, in sé, ad essere contraria all'interesse pubblico. In tale ultimo caso, l'ipotesi concordataria con continuità dovrebbe essere sempre da escludere, atteso che l'eliminazione dal mercato è la ragione stessa a fondamento dell'apertura della l.c.a.

Nel caso di crisi di legalità, diversamente, l'autorità amministrativa dovrebbe vagliare se l'impresa possa restare ovvero ritornare sul mercato ed essere ricondotta a legalità. Non essendo a conoscenza della proposta, l'autorità dovrebbe valutare esclusivamente la persona del proponente e, dunque, se sia idoneo a superare siffatta crisi (54); qualora il concordato sia presentato dall'imprenditore sottoposto a procedura, il proponente dovrà evidenziare, a livello di organizzazione interna, forti elementi di discontinuità gestionale rispetto al passato (55).

In definitiva, la norma non sottopone ad autorizzazione la proposta *proponenda*; infatti, la valutazione della proposta da parte dell'autorità amministrativa, che assume la forma del parere (non vincolante), è prevista dal c. 4 dell'art. 314 c.c.i.i. in sede di (successiva) approvazione da parte del tribunale.

In sede di autorizzazione, l'autorità amministrativa dovrà tenere in considerazione – salvo diversa disposizione speciale –, oltreché l'interesse pubblico alle cui cure è preposta l'autorità, anche quello dei creditori (56). Infatti, a differenza dell'amministrazione straordinaria, nel concordato nella l.c.a., la continuazione non è un valore in sé da tutelare; pertanto, la valutazione deve necessariamente considerare i diritti di coloro che potrebbero essere lesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, tra i quali, *in primis*, i creditori. D'altro canto, in tale fase, il parere dell'autorità amministrativa non ha ad oggetto la proposta ma solo l'opportunità della presentazione della proposta. Dunque, la valutazione, con riferimento al ceto creditorio, dovrà limitarsi alla constatazione che, *prima facie*, la continuazione dell'impresa non generi risultati economici negativi ovvero la perdita di valore dell'azienda.

(51) G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 463; A. Di Iulio, *op. cit.*, 738.

(52) R. Battaglia, *Sub art. 214 l.f.*, in A. Jorio (diretto da), *op. cit.*, 2705; A. Di Iulio, *op. cit.*, 738: “si considererà la sussistenza di un interesse pubblico alla salvaguardia della funzione produttiva verificando il valore dell'azienda che si riporterà *in bonis*, in termini di occupazione, rivalutazione del territorio, servizi erogati, soddisfacimento di interessi pubblici e bisogni primati del cittadino e dell'utilità di procedere rapidamente alla conclusione della procedura”; G. Buccarella, *Il concordato fallimentare, coattivo e straordinario*, Milano, Giuffrè, 2016, 444.

(53) Cass. n. 7263/2008, cit.

(54) U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 91, il quale riteneva ammissibile il concordato quando la l.c.a. sia stata aperta per irregolarità amministrative, e in questo caso autorità di vigilanza e tribunale sono chiamati a valutare la sussistenza di serie garanzie circa il non verificarsi in futuro delle irregolarità. *Contra*, S. Bonfatti, *op. cit.*, 160, secondo il quale il concordato nella l.c.a. sarebbe coerente con la funzione dell'istituto nel caso di crisi di liquidità, mentre nel caso di crisi di legalità ovvero di gestione *l'effetto esdebitatorio dell'esecuzione del concordato, a non dir d'altro, si rileva totalmente fuori luogo*; M. Fabiani, *Il diritto della crisi e dell'insolvenza*, Bologna, Zanichelli, 2017, 544.

(55) G. Buccarella, *op. cit.*, 443: “in mancanza di diversa disposizione di legge non è da escludere un concordato conservativo con risanamento soggettivo, del resto riscontrato in alcune esperienze concrete relative a concordati di consorzi agrari in liquidazione coatta”, diversamente, “Dal dato normativo [art. 94, c. 2, d.lgs. n. 385/1993 e art. 263, c. 2, d.lgs. n. 209/2005, *n.d.r.*] è possibile desumere che il concordato di liquidazione di banche o imprese di assicurazione è inconcepibile nella forma di concordato conservativo con risanamento soggettivo che consenta all'impresa, una volta ritornata in bonis, di riprendere l'attività bancaria o di assicurazione oggetto di revoca; nulla invece vieta, in mancanza di diversa disposizione di legge, la cessione per concordato del complesso aziendale ad un assuntore, il quale potrà utilizzare quei beni nell'ambito della propria attività bancaria o di assicurazione se già autorizzato ad esercitarla (salvi gli obblighi informativi, anche comunitari, circa l'operazione di concentrazione), realizzando in tal modo un risanamento oggettivo, eventualmente con mantenimento dei livelli occupazionali”.

(56) A. Bonsignori, *Della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 314.

## 6. Segue: e l'approvazione del tribunale

Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, la proposta di concordato può essere presentata e vagliata dal tribunale, che decide in camera di consiglio, tenendo conto delle opposizioni presentate (57).

È stato affermato da dottrina e giurisprudenza che in assenza di opposizioni, il tribunale, *sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione*, deve effettuare un sindacato di legittimità sostanziale sul corretto utilizzo dei criteri di suddivisione dei creditori in classi, sul trattamento differenziato dei creditori, sull'avvenuta pubblicità e sulla conformità al modello legale, non potendo entrare nel merito della proposta, poiché non sussiste la *res litigiosa*, in quanto la mancata opposizione dei creditori deve intendersi quale presunzione di accettazione della proposta concordataria (58). Diversamente, in presenza di opposizioni, il tribunale dovrebbe valutare nel merito la proposta e, dunque, verificare che il concordato non comporti un eccessivo sacrificio delle ragioni creditorie rispetto all'interesse pubblico (59).

Invero, la conclusione secondo cui la valutazione nel merito da parte del tribunale sarebbe solo *eventuale*, ossia solo in presenza di opposizione, non convince.

Infatti, la stessa natura coattiva del concordato induce a ritenere che lo scrutinio, nel merito, da parte del tribunale sia sempre necessario e diretto a valutare che l'interesse del ceto creditorio sia temperato con l'interesse pubblico (60) e che, dunque, nessun creditore subisca un pregiudizio rispetto alla prosecuzione della l.c.a. (61). La conclusione è corroborata dal ruolo centrale che è attribuito, nel codice della crisi, al tribunale nelle ristrutturazioni coattive e trasversali (*cram down* nell'accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (62) e omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'art. 112, c. 2, c.c.i.i.). In tali casi il tribunale è chiamato a bilanciare gli interessi coinvolti nella ristrutturazione (63), a prescindere dalla presenza di eventuali opposizioni.

In sede di parere, l'autorità amministrativa è chiamata a esprimere una propria valutazione sulla proposta, che, in mancanza di diversa previsione di legge, non ha contenuto vincolante. Pertanto, il tribunale, in sede di approvazione, dovrà valutare che la proposta sia idonea a superare la crisi – di liquidità ovvero di legalità, anche sulla base del parere dell'autorità amministrativa – e non pregiudichi l'interesse dei creditori (64).

Sotto tale ultimo aspetto, vi sono situazioni fattuali nelle quali la continuità aziendale è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ma vi sono anche situazioni nelle quali la continuità aziendale pregiudica l'interesse dei creditori, riducendo l'attivo disponibile o incrementando il passivo. È proprio per disciplinare queste situazioni di potenziale incompatibilità che si pone l'esigenza di individuare un criterio che individui l'interesse e l'obiettivo prevalente, rispetto al quale gli altri interessi e obiettivi devono cedere in caso di conflitto (65). In altri termini, occorre stabilire sino a che punto il tribunale può legittimamente "sacrificare" gli interessi dei creditori in sede di approvazione coattiva del concordato, per soddisfare l'interesse pubblico.

A tale quesito è possibile fornire una soluzione richiamando i principi generali contenuti nel codice della crisi e analizzando le *declinazioni* conseguenti.

(57) Il provvedimento – sentenza resa in camera di consiglio – è reclamabile con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto, che decide in camera di consiglio. Il presidente della corte, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa, con decreto, l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito, di cui commissario deve dare immediata notizia agli altri creditori. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti (indipendentemente da chi sia il ricorrente, il commissario straordinario deve sempre partecipare al giudizio di impugnazione. Va viceversa esclusa la legittimazione passiva del ministero, considerato che la rappresentanza esterna dell'autorità di vigilanza spetta al commissario), assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. Il decreto emesso dalla corte d'appello può poi essere impugnato in Cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

(58) Trib. Ferrara 3 luglio 2006, in *Giur. comm.*, 2006, II, 1171: "Nel concordato nella liquidazione coatta amministrativa la mancata opposizione dei creditori deve intendersi quale presunzione di accettazione della proposta concordataria"; Trib. Milano 12 settembre 2018, cit.

(59) S. Bonfatti, *op. cit.*, 167.

(60) Come rilevato da A. Bonsignori, *Della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 314, l'autorità amministrativa "non può essere ispirata a quella stessa imparzialità che presiede all'attività giurisdizionale"; Cass. n. 7263/2008, cit.: "l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autorità amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni"; C. Cecchella, *Il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza*, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 452: "la proposta di concordato, dunque, non ha come finalità esclusiva la soddisfazione, seppure in parte, dei creditori (è da pensare che tutti i possibili contenuti di un concordato incidentale possano essere adottati), bensì la soddisfazione dell'interesse pubblico a cui è preordinata la liquidazione coatta".

(61) Seppur con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi e dell'insolvenza*, cit., 194.

(62) G. D'Attorre, *La ristrutturazione "coattiva" dei debiti fiscali e contributivi negli ADR e nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2021, 153.

(63) M. Fabiani, *Il diritto diseguale nella concorsualità concordataria postmoderna*, cit., 1492.

(64) U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 69.

(65) Così G. D'Attorre, *La formulazione legislativa dei principi generali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Banca, borsa ecc.*, 2019, I, 470.

Tra i principi generali espressi per tutte le procedure, l'art. 4, c. 2, lett. c), c.c.i.i. sancisce che il debitore ha il dovere di “gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori”. La locuzione “interesse dei creditori” è indeterminata e può essere intesa come “massima soddisfazione dei creditori”, “migliore soddisfazione dei creditori” ovvero “assenza di pregiudizio per i creditori” (66). Il legislatore, a seguito dell'adeguamento del codice della crisi alla c.d. direttiva *insolvency* (1023/2019), ha accolto, nell'ambito del concordato preventivo, il significato di “assenza di pregiudizio per i creditori”, pertanto il concordato deve assicurare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (artt. 84, c. 1, 87, c. 3, 112, cc. 3 e 4) (67).

Ancora nell'ambito del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, si è visto in precedenza, come il tribunale possa omologare il concordato quando rilevi che “la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale” (art. 25-*sexies*, c. 5, c.c.i.i.).

Più in generale (68), il legislatore europeo, proprio in ambito di risoluzione bancaria (69), ha esplicitato il collegamento tra il principio di assenza di pregiudizio e il rispetto del diritto di proprietà dei creditori, mentre la giurisprudenza unionale (70) ha qualificato il principio di assenza di pregiudizio come riflesso diretto e imprescindibile della tutela proprietaria dei creditori negli strumenti a efficacia estesa.

Nel concordato nella l.c.a. il creditore subisce gli effetti dell'omologazione, in maniera analoga a quanto avviene al creditore dissenziente, negli strumenti a efficacia estesa.

Pertanto, il principio dell'assenza di pregiudizio deve trovare applicazione anche nel caso dell'omologazione del concordato nella l.c.a. Il principio di assenza di pregiudizio richiede che ogni creditore – in questo caso non dissenziente ma “costretto” – riceva un trattamento economico almeno pari a quello che gli sarebbe spettato nello scenario attuativo della responsabilità patrimoniale, in concreto, più probabile (71). Nel caso del concordato nella l.c.a., lo scenario attuativo della responsabilità patrimoniale è la liquidazione del patrimonio.

Pertanto, nel valutare l'interesse dei creditori, il tribunale (nonché l'autorità in sede di parere) deve accettare che la continuità consenta la soddisfazione del credito in misura almeno pari alla liquidazione coatta.

D'altro canto, tale criterio era già stato accolto dalla giurisprudenza in tema di concordato nella l.c.a. Infatti, la Cassazione aveva statuito che il peso economico della riallocazione e della tutela dell'interesse alla conservazione dell'impresa non può essere posto a carico dei creditori, dunque l'interesse pubblico *non prevale su quello dei creditori* (72), e quindi è possibile approvare un concordato solo se il sacrificio di questi ultimi, in funzione della conservazione dell'impresa, sia almeno *equivalente* a quello che ad essi viene prospettato dall'alternativa ipotesi della liquidazione (73). Da tale principio è disceso che non è ammissibile un concordato che riconosca ai creditori il ricavato della vendita solo parziale dei cespiti dell'impresa ed escluda dalla liquidazione (e quindi dal riparto) quei beni necessari alla prosecuzione della stessa in modo da consentirne il ritorno *in bonis* sulla base di un auto-risanamento realiz-

(66) Per G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza*, cit., 94, nella “massima soddisfazione dei creditori”, la soddisfazione dei creditori deve essere la massima astrattamente possibile; nella “migliore soddisfazione dei creditori” la soddisfazione dei creditori deve essere migliore rispetto ad una specifica alternativa, rappresentata dalla liquidazione giudiziale, ma non necessariamente la migliore rispetto ad ogni altra possibile alternativa.

(67) G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza*, cit., 94; v. anche S. Leuzzi, *Appunti sul concordato preventivo ridisegnato*, in <www.dirittodellacrisi.it>, 5 maggio 2022.

(68) Sul tema, *amplius* I. Donati, *Crisi d'impresa e diritto di proprietà. Dalla responsabilità patrimoniale all'assenza di pregiudizio*, in *Riv. soc.*, 2020, 164.

(69) Dir. Eu 59/2014 (Brrd), considerando 50: “Per tutelare gli azionisti e creditori che si trovano coinvolti nella procedura di liquidazione dell'ente, è opportuno sancirne il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che, secondo le stime, avrebbero recuperato se l'ente fosse stato integralmente liquidato con procedura ordinaria di insolvenza”.

(70) Corte giust. 19 luglio 2016, causa C-526/14; 20 settembre 2016, cause riunite da C-8/15 a C-10/15P.

(71) I. Donati, *op. cit.*, 187.

(72) Nel senso della preminenza dell'interesse pubblico su quello dei singoli creditori, U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 66.

(73) Cass. n. 7263/2008, cit.: “In tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'art. 214 l. fall. [...] delinea una disciplina peculiare dell'istituto, rispetto a quella del concordato fallimentare di cui all'art. 124 l. fall., nella quale tuttavia l'interesse pubblico si attua nella sola scelta di convenienza tra conservazione o liquidazione dell'impresa (rimessa all'autorità amministrativa), e non prevale su quello dei creditori concorrenti alla soddisfazione delle loro ragioni, il quale si attua mediante le eventuali opposizioni; ne consegue che la tutela del credito, secondo i principi di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., fonda la possibile approvazione del concordato se il sacrificio, anche parziale, dei creditori in funzione della conservazione dell'impresa sia almeno equivalente a quello che ad essi viene prospettato dall'alternativa ipotesi della liquidazione”; conforme Cass. 19 settembre 2006, n. 20259, in *Giur. comm.*, 2007, II, 1171, con nota di F. Tomasso, *Il concordato nella l.c.a. dopo le riforme della legge fallimentare e la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.*, cit.; *contra*, Trib. Novara 30 giugno 2005; Trib. Livorno 31 gennaio 2005: “l'interesse preminente tutelato dalla legge rimane comunque quello pubblicistico mentre l'unico limite da rispettare sarebbe quello della ragionevolezza”; Trib. Bergamo 31 maggio 2002: “la tutela economica dei creditori concorsuali non rappresenta affatto la finalità imprescindibile da perseguire in questa sede, dovendosi invece tenere in conto, quale scopo prioritario da realizzare, l'utile gestione della crisi dell'impresa nella prospettiva della sua esdebitazione e/o estinzione, attraverso un piano di intervento remissorio e dilatorio il più possibilmente senza negativo impatto sul sistema economico sociale”, tutte riportate da R. Battaglia, *op. cit.*, 2707.

zato con la falcidia dei debiti (74). Pertanto, la continuazione dell'impresa deve porsi anche come strumento di soddisfazione dei creditori e non solo come fine della procedura (75).

Tuttavia, la valutazione ad opera del tribunale non è sempre agevole. L'art. 240, c. 2, lett. c), c.c.i.i. consente che "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito" (76). Nel caso di concordato nella l.c.a. con continuità aziendale, appare essere applicabile anche l'art. 84, c. 3, c.c.i.i., che prevede che "a ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile, specificando che tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa". Pertanto, nella proposta concordataria potrebbe essere previsto che la soddisfazione di un debito monetario avvenga mediante una prestazione infungibile, declinata addirittura nella prosecuzione o rinnovazione di un rapporto contrattuale già in essere. Quindi l'autorità giudiziaria potrebbe essere chiamata a dover compiere valutazione che assumono i caratteri di vere e proprie decisioni imprenditoriali, seppure surrogate.

#### 7. Conclusioni: la compatibilità tra la finalità estintiva della l.c.a. e finalità conservativa del concordato

In definitiva, l'autorità giudiziaria dovrà valutare non solo che la proposta sia idonea ad eliminare la crisi di legalità o di liquidità che ha determinato l'apertura della procedura, ma anche che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della prosecuzione della l.c.a. Pertanto, la convenienza per i creditori degrada ad assenza di pregiudizio ed è, comunque, secondaria rispetto all'eliminazione della crisi.

Si coglie, quindi, come nella procedura di l.c.a. il concordato trascenda la composizione contrattuale tra creditore e debitore, propria dei concordati "volontari".

La composizione – il concordato – può piuttosto intravedersi tra l'interesse dell'imprenditore (proponente, dunque, anche diverso rispetto a quello sottoposto a l.c.a.) alla conservazione dell'azienda e l'interesse pubblico alla liquidazione e alla *soppressione* (77).

L'indagine svolta consente anche di comporre l'antinomia tra la finalità estintiva della l.c.a. e la finalità conservativa del concordato.

Infatti, l'iter procedimentale impone all'autorità amministrativa, prima, e giudiziaria, poi, di accertare che la proposta sia idonea ad eliminare le cause che hanno portato all'apertura della l.c.a., e in un secondo momento sono valutati gli interessi dei creditori.

In altri termini, riportando le parole di Belviso (78), "la contraddizione tra la finalità estintiva della procedura di liquidazione coatta amministrativa e l'istituto del concordato sia apparente, e possa risolversi riconoscendo che il tribunale, approvando il concordato, disponga, in primo luogo, con provvedimento di natura amministrativa, la cessazione degli effetti della liquidazione del soggetto, accertando il venir meno dell'interesse (pubblico) alla sua estinzione e solo badando che sia data una conveniente sistemazione agli interessi dei terzi creditori, a suo tempo coinvolti nel procedimento di liquidazione".

\* \* \*

(74) Cass. 6 febbraio 2013, n. 2782, in *Giust. civ.*, 2013, I, 579: "in tema di concordato nella liquidazione coatta amministrativa, l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività d'impresa giustifica la scelta, non sindacabile dai creditori sociali, di preservare nella liquidazione l'unità dell'azienda, ma non anche la sottrazione alla liquidazione di tutto o parte dell'attivo per destinarlo alle necessità della prosecuzione dell'impresa insolvente, che comporterebbe un ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, cui resterebbe addossato l'onere finanziario della ricapitalizzazione dell'impresa insolvente, e, a favore dell'impresa, la attribuzione di un beneficio non altrimenti riconosciuto nella materia fallimentare". Diversamente ciò appare ammissibile nell'amministrazione straordinaria in virtù del citato interesse pubblico specifico, tant'è che il programma di ristrutturazione deve indicare le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di *definizione mediante concordato*.

(75) G. D'Attorre, *La formulazione legislativa dei principi generali nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., seppur con riferimento al concordato preventivo, rileva che «plurime norme di dettaglio (es. 84, 87 e 284 ccii) sembrerebbero confermare il carattere primario dell'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori, rispetto al quale la continuità aziendale assume funzione "servente" e strumentale».

(76) La disposizione riprende quanto disposto nel concordato preventivo, nel quale il legislatore consente all'imprenditore di ristrutturare i debiti e soddisfare i crediti "attraverso qualsiasi forma" (cfr. art. 85, c. 3, lett. a, c.c.i.i., già art. 160, c. 1, lett. a, l. fall.), lasciando, quindi, piena libertà nelle forme e individuando, al contempo, alcune modalità utilizzabili: "cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito", G. D'Attorre, *Manuale di diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza*, cit., 93 ss.; M. Fabiani, *Fallimento e concordato preventivo*, cit., 239 ss.; M. Sandulli, *Sub art. 160 l.f.*, in A. Nigro, M. Sandulli, V. Santoro (a cura di), *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, Giappichelli, 2014, 11; E. Frascaroli Santi, *Gli effetti del concordato preventivo per i creditori (art. 184 l.f.)*, in *Fallimento*, 2006, 1041; con riferimento al codice della crisi, S. Leuzzi, *Il volto nuovo del concordato preventivo in continuità aziendale*, in <www.dirittodellacrisi.it>, 28 febbraio 2023.

(77) U. Belviso, *Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa*, cit., 64.

(78) *Ivi*, 63.